


Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 515 del 24 agosto 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

Erder Mazzocchi ed altri

Oggetto:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 2

Relazione

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il primo comma dell'art. 122 della Costituzione stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

A seguito dell'approvazione da parte dello Stato dei nuovi principi fondamentali in materia (legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"), la Regione Lazio, prima dello scadere della scorsa legislatura regionale, ha approvato la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale."

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla predetta l.r. 2/2005, avendo cura di garantire un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e, al contempo, assicuri la rappresentanza delle minoranze.

In particolare, l'art. 1 prevede che degli attuali settanta consiglieri, cinquantasei siano eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e quattordici secondo le modalità previste dal successivo articolo 6. Inoltre, sono stabilite disposizioni volte a favorire la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.

L'art. 2 stabilisce, da un lato, le modalità di votazione e di formazione della scheda elettorale e, dall'altro, una nuova clausola di sbarramento per i gruppi di liste provinciali.

L'art. 3 prevede, in luogo dell'attuale sistema basato sul c.d. "listino regionale", un nuovo meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza su base provinciale (che può tramutarsi anche in premio di minoranza), in grado di garantire alla coalizione vincente il 60% dei seggi in Consiglio.

L'art. 4 introduce nuove disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente della Regione e consigliere regionale, prevedendo nuove cause di ineleggibilità.

L'art. 5 detta norme in materia di presentazione delle candidature alla carica Presidente della Regione e delle liste provinciali.

L'art. 6 prevede alcune disposizioni transitorie volte a favorire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema elettorale e a garantire la sua applicazione nelle prossime elezioni regionali, nonché alcune deroghe a quanto disposto dall'articolo 9 della l. 108/1968 in tema di raccolta delle firme dei cittadini elettori per la presentazione delle liste elettorali.

L'art. 7, al fine di armonizzare la nuova normativa con la precedente, prevede una disposizione finale e l'abrogazione di un comma della l.r. 2/2005.

L'art. 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.

ART. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Numero dei consiglieri regionali)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto attraverso un sistema elettorale che agevola la formazione di stabili maggioranze e assicura la rappresentanza delle minoranze. Ne fanno parte, oltre al Presidente della Regione, settanta consiglieri di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e quattordici secondo le modalità previste dall'articolo 6.

2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma."

ART. 2
(Modifiche alla l.r. 2/2005)

Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2005 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5bis
(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da un rigo riservato all'eventuale indicazione delle preferenze per i candidati di lista. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato Presidente collegato. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato Presidente sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente, il nome e cognome del candidato Presidente è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
2. L'elettore può esprimere il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un solo voto di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
3. L'elettore esprime il suo voto per un candidato Presidente anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato Presidente. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. Qualora l'elettore esprima il solo voto di preferenza nello spazio riservato di una lista, il voto alla lista si estende al candidato Presidente collegato.
4. Nel caso di più preferenze espresse, il voto di preferenza è da considerarsi comunque nullo, mentre il voto di lista è valido ed assegnato alla lista il cui simbolo è barrato.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5 ter
(Clausola di sbarramento)

1. Non possono concorrere all'assegnazione di seggi i gruppi di liste provinciali che non hanno raggiunto la soglia minima pari al 3 per cento dei voti validi su base regionale, qualora il candidato Presidente collegato sia sostenuto da una sola lista, ovvero al 2 per cento dei voti validi qualora il candidato Presidente collegato sia sostenuto da un numero di liste pari o superiore a due e sempre che il candidato Presidente collegato abbia ottenuto più del 3 % dei voti validi sull'intero territorio regionale."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Operazione dell'Ufficio centrale regionale)

1. terminate le procedure di attribuzione dei 56 seggi secondo quanto stabilito dai commi 1 ad 11 dell'articolo 15 della legge n. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei restanti 14 seggi.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:
 - a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2;
 - b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 43, escluso quello del Presidente eletto, attribuisce, tra i suddetti gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale, un numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di quest'ultimi si procede a sorteggio;
 - c) i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale collegate al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto. A tal fine l'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di quest'ultimi si procede a sorteggio;
 - d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 43, escluso quello del Presidente eletto, l'Ufficio centrale regionale attribuisce i 14 seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale collegate al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto.
3. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste ai sensi del comma 2 sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le disposizioni di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue

immediatamente l'ultimo eletto.

4. terminate le operazioni di assegnazione dei settantuno seggi, l'Ufficio centrale regionale accerta se in una o più circoscrizioni provinciali non sia stato assegnato alcun seggio. In tal caso, partendo dall'ultimo dei seggi assegnati ai sensi della lettera b) del comma 2 al gruppo di liste provinciali con la minore cifra elettorale collegato al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, riassegna il seggio alla circoscrizione in questione all'interno del medesimo gruppo di liste. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 2, la medesima procedura si applica al gruppo di liste provinciali con la minore cifra elettorale collegato al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale, non sono eleggibili a Presidente della Regione e, limitatamente alla circoscrizione elettorale nella quale esercitano le funzioni, a consigliere regionale, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori nei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con più di 15.000 residenti, nonché i presidenti di municipio e circoscrizione con più di 50.000 residenti. Il candidato interessato deve rimuovere la causa di ineleggibilità entro la data fissata per la presentazione delle candidature.

2. Quando, successivamente alle elezioni, un consigliere o il Presidente della Regione venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ai sensi del comma 1, questa è considerata quale causa di incompatibilità.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2005)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della l.r. 2/2005 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Regione da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore ad effettuare il deposito di cui al comma 2.

3bis. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio all'Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in tutte le circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

3ter. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3quater. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque."

ART. 6
(Disposizioni transitorie)

1. Il Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, assume le necessarie iniziative al fine di favorire, anche mediante intese con i competenti organi statali, il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alla gestione delle prossime elezioni regionali.
2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5bis, come inserito dalla presente legge, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.

Art. 7
(Disposizioni finali. Abrogazioni)

1. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto speciale) e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche, si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/2005 è abrogato.

ART. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.